

**COMUNE DI FICCARAZZI**  
*Città Metropolitana di Palermo*

**DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36 DEL 09.06.2023**

<b>OGGETTO:</b>	CONCESSIONE TEMPORANEA IN COMODATO D'USO GRATUITO DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA AGLI IMMOBILI SITI IN FICCARAZZI(PA),NEL VIALE EUROPA NN.11-51-27 DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINALITA' CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVE, ASSISTENZIALI, AMBIENTALI, RICREATIVE E ASSOCIATIVE. ASSEGNAZIONE ANNO 2023.  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **11:45** a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. n.40 del 26\10\2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione..

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di - **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1	<b>GIALLOMBARDO</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>X</b>	
2	<b>SAVERINO</b>	<b>BIAGIO</b>		<b>X</b>
3	<b>DOMINO</b>	<b>PIETRO</b>	<b>X</b>	
4	<b>CUCCIO</b>	<b>SERGIO DOMENICO</b>	<b>X</b>	
5	<b>LANZA</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>X</b>	
6	<b>BLANDO</b>	<b>MARILYN</b>		<b>X</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Maria Letizia Careri** Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- **Sindaco Giovanni Giallombardo:** in sede collegato da remoto mediante piattaforma telematica a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Pietro Domino:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Sergio Domenico Cuccio:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Giuseppe Lanza:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Segretario Generale:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;


Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

**Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese**

### DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente **dal Settore III – Tecnico** avente per oggetto: "Concessione temporanea in comodato d'uso gratuito degli spazi esterni di pertinenza agli immobili siti in Ficarazzi(PA), nel viale Europa nn.11-51-27 da destinare alla realizzazione di progetti con finalita' culturali, sociali, educative, assistenziali, ambientali, ricreative e associative. Assegnazione anno 2023";
- 2) **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Prot. n. 10887 del 06/06/23  
Prot. n. 11016 dell'08/06/23



## COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo  
Settore III

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA IN COMODATO D'USO GRATUITO DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA AGLI IMMOBILI SITI IN FICCARAZZI (PA), NEL VIALE EUROPA NN. 11-51-27 DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINALITA' CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVE, ASSISTENZIALI, AMBIENTALI, RICREATIVE E ASSOCIATIVE. ASSEGNAZIONE ANNO 2023

UFFICIO PROPONENTE: \_\_\_\_\_

#### REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/00, si esprime parere FAVOREVOLE



Il Responsabile del Settore III  
f.to Ing. Salvatore Cecchini

#### REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE



Il Responsabile del Settore II  
f.to Dott. Salvatore Greco



Il Responsabile del Settore III, formula la seguente proposta di deliberazione a oggetto: **CONCESSIONE TEMPORANEA IN COMODATO D'USO GRATUITO DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA AGLI IMMOBILI SITI IN VIALE EUROPA NN. 11-51-27 DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINALITA' CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVE, ASSISTENZIALI, AMBIENTALI, RICREATIVE E ASSOCIATIVE. ASSEGNAZIONE**

**Premesso che** con Deliberazione di G.C. n. 31 del 10.05.2023 è stato disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento in concessione gratuita e temporanea a terzi, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica per finalità sociali e senza scopo di lucro e per la durata di 150 giorni dei seguenti beni:

- Spazio esterno di pertinenza dell'immobile sito in Ficarazzi, Viale Europa n.11, censito in Catasto al Foglio 3, part.la 9 e 999.
- Spazio esterno di pertinenza dell'immobile sito in Ficarazzi, Viale Europa n.51, censito in Catasto al Foglio 3, part.la 963.
- Spazio esterno di pertinenza dell'immobile sito in Ficarazzi, Viale Europa n.27/B, censito in Catasto Foglio 3 p.lle 1257-1250-1248-1290-1292-1289-1291-1288-1287.

**Ricordato** che in detta sede è stato stabilito:

- che le aree vengano destinate alla realizzazione di un progetto con il seguente ambito: solidaristico e di utilità sociale per lo svolgimento di attività culturali e ricreative delle persone anziane, come strumento di miglioramento della qualità della vita e di inclusione sociale;
- di porre a carico dei concessionari l'obbligo di realizzare, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto di comodato, interventi di manutenzione ordinaria che assicurino l'osservanza dei requisiti igienico sanitari e la messa in sicurezza delle suddette aree, da attestarsi mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante;

**Dato atto** che, in attuazione di quanto disposto:

- il Responsabile del Settore III con propria Determinazione n.74 del 11.05.2023 ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione in comodato d'uso a terzi degli spazi esterni di pertinenza agli immobili siti in Ficarazzi (PA), nel Viale Europa nn° 11-51-27 da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative;
- l'avviso è stato affisso all'Albo Pretorio dal 12.05.2023 al 22.05.2023, giusta relata di notifica n. 617/2023;
- con atto di Gestione del Segretario Generale n. 2 del 25.05.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice;

**Preso atto** che, alla procedura di gara hanno partecipato le seguenti Associazioni:

- "Alleanza Sociale" con sede in Ficarazzi, Via San Martino snc Fondo Grasso, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.51 - Ficarazzi;
- "Amicizia e Fraternità" con sede in Ficarazzi Via Ugo La Malfa, 3, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.11 - Ficarazzi;
- "Padre La Rocca" con sede in Ficarazzi, Corso Umberto I, 690, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n. 27 - Ficarazzi;

**Preso atto** che con determinazione n. 84 del 31.05.2023, il Responsabile del Settore III ha approvato i verbali di gara prot. 10511 e 10516 del 31.05.2023, proponendo di assegnare detti immobili alle seguenti Associazioni concorrenti

- Immobile sito in Viale Europa, n. 51 - Associazione "Alleanza Sociale";
- Immobile sito in Viale Europa n. 11 - Associazione "Amicizia e Fraternità";



- Immobile sito in Viale Europa n. 27 – Associazione “Padre La Rocca”.

**Dato atto** che al punto n. 8.1 – “Aggiudicazione” dell’avviso di gara è stabilito che il Responsabile del Procedimento predisponga apposita proposta di assegnazione e la sottoponga alla Giunta Comunale per l'adozione del conseguente provvedimento deliberativo di concessione temporanea in comodato d'uso gratuito.

**Visto** lo schema di contratto, predisposto dal Responsabile del Settore III, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt.49 e 147 – bis D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore III in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

**Visti:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 159/2011;
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento per la disciplina dell'utilizzo dei beni confiscati alla mafia del patrimonio indisponibile del Comune di Ficarazzi;

**PROPONE**

1. Di concedere, mediante stipulazione di contratto di comodato d'uso gratuito, per la durata di 150 gg, con divieto di tacito rinnovo, gli spazi esterni di pertinenza agli immobili siti in Ficarazzi (PA), nel Viale Europa nn° 11-51-27, da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative, assegnati con Verbale prot. 10516/2023 come segue:

**Immobile sito in Viale Europa, n. 51 – Associazione “Alleanza Sociale”;**  
**Immobile sito in Viale Europa n. 11 – Associazione “Amicizia e Fraternità”;**  
**Immobile sito in Viale Europa n. 27 – Associazione “Padre La Rocca”.**


2. Di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (**allegato 1**);
3. Di stabilire che la sottoscrizione dei contratti è subordinata alla verifica positiva dei requisiti di partecipazione alla procedura e che pertanto in caso di accertamento negativo la presente concessione sarà oggetto di decadenza.
4. Di autorizzare il Responsabile del Settore III alle relative sottoscrizioni, previa verifica di cui al punto 3), rimettendo allo stesso l'adozione degli atti gestionali consequenziali, per la consegna dei beni ai concessionari.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione, attesa l'opportunità di assicurare l'utilizzo dei beni nel periodo estivo.



Il Responsabile Settore III  
Ing. Salvatore Cecchini







**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**CONTRATTO DI COMODATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA A TERZI, DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA ALL'IMMOBILE SITO IN FICARAZZI (PA), NEL VIALE EUROPA N. 27, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINALITA' CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVE**

Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, l'anno **duemilaventitre** (2023) il \_\_\_\_\_ del mese di **GIUGNO** in Ficarazzi (Pa), presso la sede Municipale

TRA

il Comune di Ficarazzi (PA) C.F. 90000470824, con sede in via Caduti di Nassirya n. 1, rappresentato dall'Ing. Salvatore Cecchini, nato a \*\*\* il \*\*\*\*\*, che interviene in qualità di Responsabile del Settore III, in nome e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, il quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato "Concedente";

E

L'Associazione Culturale " PADRE LA ROCCA", con sede in Ficarazzi – Corso Umberto I, 690, in personale del Legale rappresentante, FALCONE GIUSEPPE, nato a \*\*\*\*\* di seguito denominato "Concessionario";

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 31, comma 3 e 4, DPR n. 380/2001, è stato acquisito dal Comune e mantenuto al patrimonio con deliberazione CC. n. 11/2003 e con Deliberazione CC. n. 51/2003, lo spazio esterno dell'immobile sito in Ficarazzi (PA), nel Viale Europa n. 27, censito in Catasto al Foglio 3, part.lle 1257,1250,1248,1290,1292,1289,1291,1288,1287).
- il Comune di Ficarazzi è interessato a promuovere l'utilizzo del Patrimonio Comunale, non utilizzato, al fine di validare specifici progetti rivolti alla cittadinanza con finalità sociali con sede nel Territorio Comunale e senza scopo di



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

lucro;

- a tale fine, con Deliberazione G.C. n.31 del 10.05.2023 è stato deliberato l'avvio del procedimento di concessione temporanea per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito degli spazi esterni di pertinenza dell' immobile di cui sopra;
- con Determinazione Dirigenziale n.74 del 11.05.2023 è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse per l'assegnazione in comodato d'uso a terzi degli spazi esterni di pertinenza dell'immobile di cui trattasi da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative;
- l'Avviso per la manifestazione di interesse sopraindicato è stato affisso all'Albo Pretorio dal 12.05.2023 al 22.05.2023, giusta relata di notifica n. 617/2023;
- con Atto di Gestione del Segretario Generale n. 2 del 25.05.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice;
- che, alla procedura di gara per la concessione degli spazi esterni, fissata in prima seduta il 29.05.2023, hanno partecipato le seguenti Associazioni:
- "Alleanza Sociale" con sede in Ficarazzi, Via San Martino snc Fondo Grasso, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.51 - Ficarazzi;
- "Amicizia e Fraternità" con sede in Ficarazzi, Via La Malfa n. 3, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.11 - Ficarazzi;
- "Padre La Rocca" con sede in Ficarazzi, Corso Umberto I, 690, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n. 27 - Ficarazzi;
- con determinazione n. 84 del 31.05.2023 il responsabile Settore III°, in esito all'espletamento delle operazioni di gara, ha approvato i Verbali n. 1 "**Apertura plichi - Ammissione**" e n. 2 "**Assegnazione**" del 31 maggio 2023;
- come stabilito nel punto 8.1 - Aggiudicazione, dell'avviso di gara, lo stesso, ha predisposto apposita proposta per l'adozione del conseguente provvedimento deliberativo di concessione temporanea in comodato d'uso gratuito, dell'immobile di cui trattasi.

**Vista** la Deliberazione di GC. n. \_\_\_\_\_, con la quale sono approvati gli atti di





## COMUNE DI FICARAZZI CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

concessione in comodato d'uso temporaneo, a titolo gratuito, per la durata di 150 gg, con divieto di tacito rinnovo, gli spazi esterni di pertinenza agli immobili siti in Ficarazzi (PA), nel Viale Europa nn° 11-51-27, da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative, subordinando la sottoscrizione del presente contratto alla verifica positiva dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara.

**Preso atto** che con il superiore atto deliberativo è stata approvata la concessione dello spazio esterno di pertinenza all'immobile sito in Ficarazzi (PA), nel Viale Europa n. 27 , è all'associazione Culturale "Padre La Rocca" con sede in Ficarazzi, Corso Umberto I, 690

**Dato atto** che il Responsabile del Settore III ha riscontrato l'esito positivo delle verifiche in capo alla predetta Associazione.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1) OGGETTO


Il Comune di Ficarazzi (PA) che in seguito verrà denominato "concedente" assegna in comodato d'uso gratuito, all'Ass.ne Culturale "Padre La Rocca" con sede in Ficarazzi, Corso Umberto I, 690, in persona del Legale rappresentante FALCONE GIUSEPPE \*\*\*\*, di seguito denominato concessionario che accetta, lo spazio esterno, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di pertinenza dell'immobile sito Ficarazzi, nel Viale Europa, 27- C.da Martinetto- censito in Catasto al Foglio 03, part.lle 1257 – 1250 – 1248 – 1290 – 1292 – 1298 – 1291 – 1288 – 1287 -.

#### Art. 2) ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività per finalità sociali senza fine di lucro, con il seguente ambito: solidaristico e di utilità sociale per lo svolgimento di attività culturali e ricreative delle persone anziane, come strumento di miglioramento della qualità della vita e di inclusione sociale.

In particolare, il concessionario si impegna a destinare l'immobile alle seguenti attività :

a)Inclusione sociale - b) sostegno alle diverse fragilità - c) solitudine – d) solidarietà-



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

e) superamento di ogni discriminazione , f) intensificazione dialogo fra le diverse generazioni - come da progetto allegato all'istanza di partecipazione alla procedura.

Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e, comunque, sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

Un utilizzo del bene per finalità diverse da quelle sopra indicate costituisce inadempimento contrattuale e causa di decadenza della concessione e di risoluzione del presente contratto.

**Art. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della presente concessione è fissata in 150 (centocinquanta) giorni, con divieto di tacito rinnovo, decorrenti dalla data sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e consistenza dell'immobile.

Alla scadenza il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.


Qualora, alla scadenza del contratto, il Concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il presente contratto cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, la presente assegnazione.

**Art.4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tuttavia obbligato a porre in essere, entro 5 gg. dalla stipula del presente contratto, interventi di manutenzione ordinaria che assicurino l'osservanza dei





## COMUNE DI FICCARAZZI CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO


requisiti igienico-sanitari e la messa in sicurezza delle aree antistanti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, da depositare presso l'Ente prima dell'utilizzo dell'area.

Il Concessionario si obbliga ad usare il bene concesso, con ogni cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, per i soli fini di cui all'articolo 2 e senza scopo di lucro, a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, a custodire e a conservare il bene oggetto di concessione, astenendosi dal recare danni e deterioramenti. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano arrecati danni alla struttura e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. Il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità RCT per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività sul bene in concessione.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene oggetto della presente concessione e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nello spazio concesso. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività per ottemperare alle disposizioni normative in materia che siano per legge a proprio carico. Il concessionario si impegna a rispettare il D.Lgs. n.81/2008 e le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare l'applicazione delle Linee Guida sulle misure organizzative e di prevenzione antiCovid-19.

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene concesso, di esporre nel bene una targa di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Ficcarazzi in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla mafia acquisito al patrimonio del Comune di Ficcarazzi"; di inserire nel materiale divulgativo di eventi e iniziative, previo esame del Comune, lo stemma dell'Ente in alto al centro; di consentire e collaborare ai controlli e ispezioni del Comune; di restituire i beni nella loro integrità, salvo il deperimento d'uso, restando comunque il



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento o alla messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni e i tempi stabiliti dall'ufficio tecnico comunale qualora dovessero essere riscontrati danni.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e cura agli interventi di manutenzione ordinaria, al pagamento delle utenze e alla messa in sicurezza dello spazio esterno di pertinenza dell'immobile oggetto della presente concessione.

Il concessionario dovrà attenersi e far rispettare il regolamento per la gestione del bene assegnato e qualsiasi altra eventuale disposizione di futura emanazione, notificata dal Comune.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione scritta ed invito all'immediato adeguamento alle superiori previsioni.


Il responsabile delle attività oggetto del presente contratto e referente nei confronti del Comune è il Sig. FALCONE GIUSEPPE , nato a \*\*\*\*\* nella qualità di Presidente.

**Art. 5) MIGLIORIE**

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sul bene concesso, che diverranno di proprietà dell'Ente alla scadenza del contratto. Il concessionario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi del bene concesso.

**Art.6) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEL BENE E DI CESSIONE DEL  
CONTRATTO**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente o occasionalmente, l'uso del bene oggetto di concessione, salva autorizzazione del Comune per iniziative di breve durata e finalizzate ad attività di interesse pubblico.



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

E' sempre vietata la cessione a terzi, a qualunque titolo, del presente contratto.

**Art. 7) CONTROLLI**

Il Settore III, con l'ausilio ove occorra della Polizia Municipale, verifica in corso di rapporto che il concessionario utilizzi il bene in conformità al principio di buona amministrazione e alle specifiche previsioni del presente contratto.

Nell'ambito dei poteri di controllo, il Responsabile del servizio competente può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni, accertamenti d'ufficio o richiedere documenti o relazioni al concessionario.

**Art. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E AUTOTUTELA ESECUTIVA**

Qualora nell'ambito delle attività di controllo di cui all'articolo 7 emerga che il bene concesso non venga utilizzato in conformità al principio di buona amministrazione o comunque conformemente agli obblighi assunti in contratto, ovvero quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge e le inadempienze siano gravi e reiterate e da imputarsi a fatti colposi del medesimo, il Comune, fatto salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria potrà, previa contestazione, dichiarare decaduta in via autoritativa e senza indennizzo, la concessione e procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

L'esercizio del potere di decadenza presuppone una verifica della gravità e della reiterazione delle inadempienze, l'adozione di preventivo atto di messa in mora, la contestazione degli addebiti e lo svolgimento di un iter procedimentale che garantisca la pienezza del contraddittorio anche ai fini difensivi, oltre che una motivazione specifica e argomentata del provvedimento finale.

La concessione è dichiarata decaduta e il rapporto contrattuale risolto immediatamente (Clausola risolutiva espressa), previa mera comunicazione, qualora successivamente alla stipula del contratto siano acquisite informazioni antimafia positive del Prefetto a carico del concessionario (inteso come soggetti indicati all'art. 85 Codice Antimafia) o qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del Codice Antimafia (art.48, comm3, lett.c), la concessione a titolo gratuito.





**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

La decadenza della concessione e la risoluzione del rapporto contrattuale, previa contestazione, ha luogo inoltre nei seguenti casi:


- a) qualora il concessionario utilizzi il bene per finalità di lucro;
- b) qualora il concessionario utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui è stata disposta l'assegnazione in concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi il contratto;
- d) qualora il concessionario conceda a terzi, anche parzialmente o occasionalmente, l'uso del bene oggetto di concessione, salva l'ipotesi di autorizzazione ai sensi dell'art.56 comma 1;
- e) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- g) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.

In ogni caso è fatto salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 823 comma 2 del codice civile del potere di autotutela esecutiva a salvaguardia dei beni pubblici.

Tutte le comunicazioni inerenti l'esercizio dei poteri di autotutela verranno effettuate mediante raccomandata a.r., con posta elettronica certificata o consegna a mani proprie.

**Art. 9) RECESSO.**

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto, solo per giustificato e documentato motivo, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R.



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**Art. 10) SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

**Art. 11) CLAUSOLA DI RINVIO.**

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. Il presente Contratto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR 26.4.86 n 131 allegato A - parte seconda con ogni conseguente onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente Contratto è esente da bollo in base al D. Lgs. N. 460 del 1997.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE  
Il Comune di Ficcarazzi (Pa)  
Il Responsabile del III Settore  
Ing. Salvatore Cecchini

IL CONCESSIONARIO  
Il Presidente dell'Ass.ne  
Padre La Rocca  
Giuseppe Falcone

---

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente quanto stabilito dai precedenti artt. 4,5,6,8,9 e 10.



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**CONTRATTO DI COMODATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA A TERZI, DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA ALL'IMMOBILE SITO IN FICARAZZI (PA), NEL VIALE EUROPA N. 51, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINALITA' CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVE**

Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, l'anno **duemilaventitre** (2023) il \_\_\_\_\_ del mese di **GIUGNO**, in Ficcarazzi (Pa), presso la sede Municipale

TRA

il Comune di Ficcarazzi (PA) C.F. 90000470824 , con sede in via Caduti di Nassirya n. 1, rappresentato dall'Ing. Salvatore Cecchini, nato a \*\*\*\*\*, che interviene in qualità di Responsabile del Settore III, in nome e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, il quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato "Concedente";

E

L'Associazione ALLEANZA SOCIALE con sede in FICARAZZI, via San Martino Fondo Grasso, snc , in personale del Legale rappresentante, TALLUTO GIUSEPPE nato a \*\*\*\*\* di seguito denominato "Concessionario";

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 159/2011, sono stati assegnati a questo Ente, per finalità sociali e senza scopo di lucro, gli spazi esterni degli immobili siti in Ficcarazzi, nel Viale Europa nn, 11-51 , censiti in Catasto rispettivamente al Foglio 3, part.lla 9 e 999 e al Foglio 3, part.lla 963.
- il Comune di Ficcarazzi è interessato a promuovere l'utilizzo del Patrimonio Comunale, non utilizzato, al fine di validare specifici progetti rivolti alla cittadinanza con finalità sociali con sede nel Territorio Comunale e senza scopo di lucro;






**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

- a tale fine, con Deliberazione G.C. n.31 del 10.05.2023 è stato deliberato l'avvio del procedimento di concessione temporanea per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito degli spazi esterni di pertinenza dell'immobile di cui sopra;
- con Determinazione Dirigenziale n.74 del 11.05.2023 è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse per l'assegnazione in comodato d'uso a terzi degli spazi esterni di pertinenza dell'immobile di cui si tratta da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative;
- l'Avviso per la manifestazione di interesse sopraindicato è stato affisso all'Albo Pretorio dal 12.05.2023 al 22.05.2023, giusta relata di notifica n. 617/2023;
- con Atto di Gestione del Segretario Generale n. 2 del 25.05.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice;
- che, alla procedura di gara per la concessione degli spazi esterni, fissata in prima seduta il 29.05.2023 hanno partecipato le seguenti Associazioni:
- "Alleanza Sociale" con sede in Ficarazzi, Via San Martino snc Fondo Grasso, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.51 - Ficarazzi;
- "Amicizia e Fraternità" con sede in Ficarazzi Via La Malfa n. 3, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.11 – Ficarazzi;
- "Padre La Rocca" con sede in Ficarazzi, Corso Umberto I, 690, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n. 27 – Ficarazzi;
- con determinazione n. 84 del 31.05.2023 il Responsabile Settore III°, in esito all'espletamento delle operazioni di gara, ha approvato i Verbali n. 1 "**Apertura plichi – Ammissione**" e n. 2 "**Assegnazione**" del 31 maggio 2023;
- come stabilito nel punto 8.1 – Aggiudicazione, dell'avviso di gara, lo stesso, ha predisposto apposita proposta per l'adozione del conseguente provvedimento deliberativo di concessione temporanea in comodato d'uso gratuito, dell'immobile di cui si tratta.

**Vista** la Deliberazione di GC. n. \_\_\_\_\_, con la quale sono approvati gli atti di concessione in comodato d'uso temporaneo, a titolo gratuito, per la durata di 150 gg, con



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

divieto di tacito rinnovo, gli spazi esterni di pertinenza agli immobili siti in Ficarazzi (PA), nel Viale Europa nn° 11-51-27, da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative, subordinando la sottoscrizione del presente contratto alla verifica positiva dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara.

**Preso atto** che con il superiore atto deliberativo è stata approvata la concessione dello spazio esterno di pertinenza all'immobile sito in Ficarazzi (PA) nel Viale Europa n. 51 , all'Associazione " Alleanza Sociale"

**Dato atto** che il Responsabile del Settore III ha riscontrato l'esito positivo delle verifiche in capo alla predetta Associazione.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**


**ART. 1) OGGETTO**

Il Comune di Ficarazzi (PA) che in seguito verrà denominato "concedente" assegna in comodato d'uso gratuito, all'Associazione " Alleanza Nazionale" con sede in Ficarazzi, via San Martino Fndo Grasso – snc- in persona del Legale Rappresentante TALLUTO GIUSEPPE \*\*\*\*, di seguito denominato concessionario che accetta, lo spazio esterno, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di pertinenza dell'immobile sito Ficarazzi, nel Viale Europa, 51 censito in Catasto al Foglio 03, part.lla 963.

**Art. 2) ATTIVITA'**

Il Concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività per finalità sociali senza fine di lucro, con il seguente ambito: solidaristico e di utilità sociale per lo svolgimento di attività culturali e ricreative delle persone anziane, come strumento di miglioramento della qualità della vita e di inclusione sociale.

In particolare, il concessionario si impegna a destinare l'immobile alle seguenti attività di realizzazione di servizi, iniziative ed interventi rivolti agli anziani per contrastare solitudine, promuovere socializzazione ed aggregazione ed integrazione, iniziative



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ricreativo- culturali e di svago come da progetto allegato all'istanza di partecipazione alla procedura.

Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e, comunque, sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

Un utilizzo del bene per finalità diverse da quelle sopra indicate costituisce inadempimento contrattuale e causa di decadenza della concessione e di risoluzione del presente contratto.

**Art. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della presente concessione è fissata in 150 (centocinquanta) giorni, con divieto di tacito rinnovo, decorrenti dalla data sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e consistenza dell'immobile.

Alla scadenza il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.


Qualora, alla scadenza del contratto, il Concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il presente contratto cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, la presente assegnazione.

**Art.4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tuttavia obbligato a porre in essere, entro 5 gg. dalla stipula del





## COMUNE DI FICCARAZZI CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO


presente contratto, interventi di manutenzione ordinaria che assicurino l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e la messa in sicurezza delle aree antistanti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, da depositare presso l'Ente prima dell'utilizzo dell'area.

Il Concessionario si obbliga ad usare il bene concesso, con ogni cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, per i soli fini di cui all'articolo 2 e senza scopo di lucro, a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, a custodire e a conservare il bene oggetto di concessione, astenendosi dal recare danni e deterioramenti. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano arrecati danni alla struttura e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. Il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità RCT per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività sul bene in concessione.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene oggetto della presente concessione e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nello spazio concesso. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività per ottemperare alle disposizioni normative in materia che siano per legge a proprio carico. Il concessionario si impegna a rispettare il D.Lgs. n.81/2008 e le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare l'applicazione delle Linee Guida sulle misure organizzative e di prevenzione antiCoviv-19.

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene concesso, di esporre nel bene confiscato alla mafia e concesso, una targa di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Ficcarazzi in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Ficcarazzi"; di inserire nel materiale divulgativo di eventi e iniziative, previo esame del Comune, lo stemma dell'Ente in alto al centro; di consentire e collaborare ai controlli e



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ispezioni del Comune; di restituire i beni nella loro integrità, salvo il deperimento d'uso, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento o alla messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni e i tempi stabiliti dall'ufficio tecnico comunale qualora dovessero essere riscontrati danni.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e cura agli interventi di manutenzione ordinaria, al pagamento delle utenze e alla messa in sicurezza dello spazio esterno di pertinenza dell'immobile oggetto della presente concessione.

Il concessionario dovrà attenersi e far rispettare il regolamento per la gestione del bene assegnato e qualsiasi altra eventuale disposizione di futura emanazione, notificata dal Comune.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione scritta ed invito all'immediato adeguamento alle superiori previsioni.


Il responsabile delle attività oggetto del presente contratto e referente nei confronti del Comune è il sig. TALLUTO GIUSEPPE, nato a \*\*\*\*\* nella qualità di Presidente.

**Art. 5) MIGLIORIE**

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sul bene concesso, che diverranno di proprietà dell'Ente alla scadenza del contratto. Il concessionario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi del bene concesso.

**Art.6) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEL BENE E DI CESSIONE DEL  
CONTRATTO**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente o occasionalmente, l'uso del bene oggetto di concessione, salva autorizzazione del Comune per iniziative di breve durata e finalizzate ad attività di interesse pubblico.



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

E' sempre vietata la cessione a terzi, a qualunque titolo, del presente contratto.

**Art. 7) CONTROLLI**

Il Settore III, con l'ausilio ove occorra della Polizia Municipale, verifica in corso di rapporto che il concessionario utilizzi il bene in conformità al principio di buona amministrazione e alle specifiche previsioni del presente contratto.

Nell'ambito dei poteri di controllo, il Responsabile del servizio competente può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni, accertamenti d'ufficio o richiedere documenti o relazioni al concessionario.


**Art. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E AUTOTUTELA ESECUTIVA**

Qualora nell'ambito delle attività di controllo di cui all'articolo 7 emerga che il bene concesso non venga utilizzato in conformità al principio di buona amministrazione o comunque conformemente agli obblighi assunti in contratto, ovvero quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge e le inadempienze siano gravi e reiterate e da imputarsi a fatti colposi del medesimo, il Comune, fatto salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria potrà, previa contestazione, dichiarare decaduta in via autoritativa e senza indennizzo, la concessione e procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

L'esercizio del potere di decadenza presuppone una verifica della gravità e della reiterazione delle inadempienze, l'adozione di preventivo atto di messa in mora, la contestazione degli addebiti e lo svolgimento di un iter procedimentale che garantisca la pienezza del contraddittorio anche ai fini difensivi, oltre che una motivazione specifica e argomentata del provvedimento finale.

La concessione è dichiarata decaduta e il rapporto contrattuale risolto immediatamente (Clausola risolutiva espressa), previa mera comunicazione, qualora successivamente alla stipula del contratto siano acquisite informazioni antimafia positive del Prefetto a carico del concessionario (inteso come soggetti indicati all'art. 85 Codice Antimafia) o qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del Codice Antimafia (art.48, comm3, lett.c), la concessione a titolo gratuito.





**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

La decadenza della concessione e la risoluzione del rapporto contrattuale, previa contestazione, ha luogo inoltre nei seguenti casi:


- a) qualora il concessionario utilizzi il bene per finalità di lucro;
- b) qualora il concessionario utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui è stata disposta l'assegnazione in concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi il contratto;
- d) qualora il concessionario conceda a terzi, anche parzialmente o occasionalmente, l'uso del bene oggetto di concessione, salva l'ipotesi di autorizzazione ai sensi dell'art.56 comma 1;
- e) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- g) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.

In ogni caso è fatto salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 823 comma 2 del codice civile del potere di autotutela esecutiva a salvaguardia dei beni pubblici.

Tutte le comunicazioni inerenti l'esercizio dei poteri di autotutela verranno effettuate mediante raccomandata a.r., con posta elettronica certificata o consegna a mani proprie.

**Art. 9) RECESSO.**

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto, solo per giustificato e documentato motivo, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R.



**COMUNE DI FICCARAZZI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**Art. 10) SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

**Art. 11) CLAUSOLA DI RINVIO.**

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. Il presente Contratto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR 26.4.86 n 131 allegato A - parte seconda con ogni conseguente onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente Contratto è esente da bollo in base al D. Lgs. N. 460 del 1997.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE  
Il Comune di Ficcarazzi (Pa)  
Il Responsabile del III Settore  
Ing. Salvatore Cecchini

IL CONCESSIONARIO  
L' Ass.ne " Alleanza Sociale"  
Il Presidente  
Giuseppe Talluto

---

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente quanto stabilito dai precedenti artt. 4,5,6,8,9 e 10.



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**CONTRATTO DI COMODATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
TEMPORANEA A TERZI, DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA ALL'  
IMMOBILE SITO IN FICARAZZI (PA), NEL VIALE EUROPA N. 11, DA  
DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINALITA'  
CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVE**

Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, l'anno **duemilaventitre** (2023) il  
\_\_\_\_\_ del mese di **GIUGNO**, in Ficarazzi (Pa), presso la sede Municipale

TRA

il Comune di Ficarazzi (PA) C.F. 90000470824 , con sede in via Caduti di Nassirya n. 1, rappresentato dall'Ing. Salvatore Cecchini, nato a \*\*\*\*, che interviene in qualità di Responsabile del Settore III, in nome e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, il quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato "Concedente";

E

L'Associazione Culturale " AMICIZIA E FRATERNITA'", con sede in FICARAZZI – Via Ugo La Malfa n. 3 in personale del Legale rappresentante, LO FASO GIUSEPPE, nato a \*\*\*\*\* di seguito denominato "Concessionario";

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 159/2011, sono stati assegnati a questo Ente, per finalità sociali e senza scopo di lucro, gli spazi esterni degli immobili siti in Ficarazzi, nel Viale Europa nn, 11-51 , censiti in Catasto rispettivamente al Foglio 3, part.lla 9 e 999 e al Foglio 3, part.lla 963.
- il Comune di Ficarazzi è interessato a promuovere l'utilizzo del Patrimonio Comunale, non utilizzato, al fine di validare specifici progetti rivolti alla cittadinanza con finalità sociali con sede nel Territorio Comunale e senza scopo di lucro;






**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

- a tale fine, con Deliberazione G.C. n.31 del 10.05.2023 è stato deliberato l'avvio del procedimento di concessione temporanea per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito degli spazi esterni di pertinenza dell'immobile di cui sopra;
- con Determinazione Dirigenziale n.74 del 11.05.2023 è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse per l'assegnazione in comodato d'uso a terzi degli spazi esterni di pertinenza dell'immobile di che trattasi da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative;
- l'Avviso per la manifestazione di interesse sopraindicato è stato affisso all'Albo Pretorio dal 12.05.2023 al 22.05.2023, giusta relata di notifica n. 617/2023;
- con Atto di Gestione del Segretario Generale n. 2 del 25.05.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice;
- che, alla procedura di gara per la concessione degli spazi esterni, fissata in prima seduta il 29.05.2023, hanno partecipato le seguenti Associazioni:
- "Alleanza Sociale" con sede in Ficcarazzi, Via San Martino snc Fondo Grasso, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.51 - Ficcarazzi;
- "Amicizia e Fraternità" con sede in Ficcarazzi Via Ugo La Malfa n. 3, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n.11 - Ficcarazzi;
- "Padre La Rocca" con sede in Ficcarazzi, Corso Umberto I, 690, con riferimento alle aree esterne di pertinenza dell'immobile di Viale Europa n. 27 - Ficcarazzi;
- con determinazione n. 84 del 31.05.2023 il responsabile Settore III°, in esito all'espletamento delle operazioni di gara, ha approvato i Verbali n. 1 "**Apertura plichi - Ammissione**" e n. 2 "**Assegnazione**" del 31.05.2023;
- come stabilito nel punto 8.1 - Aggiudicazione, dell'avviso di gara, lo stesso, ha predisposto apposita proposta per l'adozione del conseguente provvedimento deliberativo di concessione temporanea in comodato d'uso gratuito, dell'immobile di che trattasi.

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_, con la quale sono approvati gli atti di



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

concessione in comodato d'uso temporaneo, a titolo gratuito, per la durata di 150 gg, con divieto di tacito rinnovo, gli spazi esterni di pertinenza agli immobili siti in Ficcarazzi (PA), nel Viale Europa nn° 11-51-27, da destinare alla realizzazione di progetti con finalità culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, ambientali, ricreative ed associative, subordinando la sottoscrizione del presente contratto alla verifica positiva dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara.

**Preso atto** che con il superiore atto deliberativo è stata approvata la concessione dello spazio esterno di pertinenza all'immobile sito in in Ficcarazzi (PA), nel Viale Europa n. 11 all'associazione Culturale " Amicizia e Fraternità";

**Dato atto** che il Responsabile del Settore III ha riscontrato l'esito positivo delle verifiche in capo alla predetta Associazione.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1) OGGETTO**

Il Comune di Ficcarazzi (PA) che in seguito verrà denominato "concedente" assegna in comodato d'uso gratuito, all' Ass.ne Culturale " Amicizia e Fraternità", con sede in Ficcarazzi, Via La Malfa n. 3, in persona del Legale rappresentante Lo Faso Giuseppe, \*\*\*\*, di seguito denominato concessionario che accetta, lo spazio esterno, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di pertinenza dell'immobile sito Ficcarazzi, nel Viale Europa, 11 censito in Catasto al Foglio 3, part.lla 9 e 999.

**Art. 2) ATTIVITA'**

Il Concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività per finalità sociali senza fine di lucro, con il seguente ambito: solidaristico e di utilità sociale per lo svolgimento di attività culturali e ricreative delle persone anziane, come strumento di miglioramento della qualità della vita e di inclusione sociale.

In particolare, il concessionario si impegna a destinare l'immobile alle seguenti attività di realizzazione di servizi, iniziative ed interventi rivolti agli anziani per contrastare solitudine, promuovere socializzazione ed aggregazione ed integrazione, iniziative



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ricreativo- culturali e di svago come da progetto allegato all'istanza di partecipazione alla procedura.

Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e, comunque, sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

Un utilizzo del bene per finalità diverse da quelle sopra indicate costituisce inadempimento contrattuale e causa di decadenza della concessione e di risoluzione del presente contratto.

**Art. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della presente concessione è fissata in 150 (centocinquanta) giorni, con divieto di tacito rinnovo, decorrenti dalla data sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e consistenza dell'immobile.


Alla scadenza il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza del contratto, il Concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il presente contratto cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, la presente assegnazione.





**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**Art.4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**


Il Concessionario è tuttavia obbligato a porre in essere, entro 5 gg. dalla stipula del presente contratto, interventi di manutenzione ordinaria che assicurino l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e la messa in sicurezza delle aree antistanti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, da depositare presso l'Ente prima dell'utilizzo dell'area.

Il Concessionario si obbliga ad usare il bene concesso, con ogni cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, per i soli fini di cui all'articolo 2 e senza scopo di lucro, a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, a custodire e a conservare il bene oggetto di concessione, astenendosi dal recare danni e deterioramenti. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano arrecati danni alla struttura e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. Il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità RCT per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività sul bene in concessione.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene oggetto della presente concessione e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nello spazio concesso. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività per ottemperare alle disposizioni normative in materia che siano per legge a proprio carico. Il concessionario si impegna a rispettare il D.Lgs. n.81/2008 e le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare l'applicazione delle Linee Guida sulle misure organizzative e di prevenzione antiCoviv-19.

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene concesso, di esporre nel bene confiscato alla mafia e concesso, una targa di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Ficcarazzi in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Ficcarazzi”; di inserire nel materiale divulgativo di eventi e iniziative, previo esame del Comune, lo stemma dell’Ente in alto al centro; di consentire e collaborare ai controlli e ispezioni del Comune; di restituire i beni nella loro integrità, salvo il deperimento d’uso, restando comunque il concessionario obbligato verso l’Ente al risarcimento o alla messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni e i tempi stabiliti dall’ufficio tecnico comunale qualora dovessero essere riscontrati danni.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e cura agli interventi di manutenzione ordinaria, al pagamento delle utenze e alla messa in sicurezza dello spazio esterno di pertinenza dell’immobile oggetto della presente concessione.

Il concessionario dovrà attenersi e far rispettare il regolamento per la gestione del bene assegnato e qualsiasi altra eventuale disposizione di futura emanazione, notificata dal Comune.


In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione scritta ed invito all’immediato adeguamento alle superiori previsioni.

Il responsabile delle attività oggetto del presente contratto e referente nei confronti del Comune è il Sig. LO FASO GIUSEPPE, nato a \*\*\*\*\* nella qualità di Presidente.

**Art. 5) MIGLIORIE**

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sul bene concesso, che diverranno di proprietà dell’Ente alla scadenza del contratto. Il concessionario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi del bene concesso.

**Art.6) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEL BENE E DI CESSIONE DEL  
CONTRATTO**



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente o occasionalmente, l'uso del bene oggetto di concessione, salva autorizzazione del Comune per iniziative di breve durata e finalizzate ad attività di interesse pubblico.

E' sempre vietata la cessione a terzi, a qualunque titolo, del presente contratto.

**Art. 7) CONTROLLI**

Il Settore III, con l'ausilio ove occorra della Polizia Municipale, verifica in corso di rapporto che il concessionario utilizzi il bene in conformità al principio di buona amministrazione e alle specifiche previsioni del presente contratto.

Nell'ambito dei poteri di controllo, il Responsabile del servizio competente può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni, accertamenti d'ufficio o richiedere documenti o relazioni al concessionario.


**Art. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E AUTOTUTELA ESECUTIVA**

Qualora nell'ambito delle attività di controllo di cui all'articolo 7 emerga che il bene concesso non venga utilizzato in conformità al principio di buona amministrazione o comunque conformemente agli obblighi assunti in contratto, ovvero quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge e le inadempienze siano gravi e reiterate e da imputarsi a fatti colposi del medesimo, il Comune, fatto salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria potrà, previa contestazione, dichiarare decaduta in via autoritativa e senza indennizzo, la concessione e procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

L'esercizio del potere di decadenza presuppone una verifica della gravità e della reiterazione delle inadempienze, l'adozione di preventivo atto di messa in mora, la contestazione degli addebiti e lo svolgimento di un iter procedimentale che garantisca la pienezza del contraddittorio anche ai fini difensivi, oltre che una motivazione specifica e argomentata del provvedimento finale.

La concessione è dichiarata decaduta e il rapporto contrattuale risolto immediatamente (Clausola risolutiva espressa), previa mera comunicazione, qualora successivamente alla stipula del contratto siano acquisite informazioni antimafia positive del Prefetto a carico del concessionario (inteso come soggetti indicati all'art. 85 Codice Antimafia) o qualora il





**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del Codice Antimafia (art.48, comm3, lett.c), la concessione a titolo gratuito.


La decadenza della concessione e la risoluzione del rapporto contrattuale, previa contestazione, ha luogo inoltre nei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario utilizzi il bene per finalità di lucro;
- b) qualora il concessionario utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui è stata disposta l'assegnazione in concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi il contratto;
- d) qualora il concessionario conceda a terzi, anche parzialmente o occasionalmente, l'uso del bene oggetto di concessione, salva l'ipotesi di autorizzazione ai sensi dell'art.56 comma 1;
- e) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- g) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.

In ogni caso è fatto salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 823 comma 2 del codice civile del potere di autotutela esecutiva a salvaguardia dei beni pubblici.

Tutte le comunicazioni inerenti l'esercizio dei poteri di autotutela verranno effettuate mediante raccomandata a.r., con posta elettronica certificata o consegna a mani proprie.

**Art. 9) RECESSO.**



**COMUNE DI FICCARAZZI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto, solo per giustificato e documentato motivo, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R.

**Art. 10) SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

**Art. 11) CLAUSOLA DI RINVIO.**

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. Il presente Contratto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR 26.4.86 n 131 allegato A - parte seconda con ogni conseguente onere a carico della parte richiedente la registrazione. Il presente Contratto è esente da bollo in base al D. Lgs. N. 460 del 1997. Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE  
Il Comune di Ficcarazzi (Pa)  
Il Responsabile del III Settore  
Ing. Salvatore Cecchini

---

IL CONCESSIONARIO  
L'Ass.ne Culturale  
Amicizia e Fraternità  
Lo Faso Giuseppe

---

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente quanto stabilito dai precedenti artt. 4,5,6,8,9 e 10.

Letto e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to *Avv. Giovanni Giallombardo*

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to *Sig. Pietro Domino*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

**Copia conforme all'originale.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv. Maria Letizia Careri*



Ficarazzi li, 13.06.2023

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **09.06.2023**;

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2°L.R. 44/91);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub. come prescritto dall'art.11 comma 1, L.R. 44/91;

L'Incaricato Albo Pretorio

F.to *Sig. Pietro Buttitta*

Il Segretario Comunale

F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_